

Direttiva antiriciclaggio in breve

La normativa antiriciclaggio D.L. 231/2007 (entrata in vigore in Italia nell'Ottobre 2019) indica tra i soggetti obbligati:

- i soggetti che esercitano l'attività di **commercio di cose antiche**,
- i soggetti che esercitano il **commercio di opere d'arte** o che agiscono in qualità di **intermediari** nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da **gallerie d'arte** o **case d'asta**,

qualora **il valore dell'operazione**, anche se frazionata o di operazioni collegate, sia pari o superiore a **10.000 euro**.

Per semplicità si distinguono **tre tipologie di adempimenti**:

- **identificazione del cliente e valutazione dei rischi antiriciclaggio**,
- **conservazione dei dati**,
- **formazione**.

Di primaria importanza è l'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo. L'adeguata verifica è finalizzata a consentire di stimare quali rischi possano derivare dalle operazioni poste in essere dal cliente.

Formazione

L'obbligo di formazione che prescinde dal valore dell'operazione e che si estende, oltre ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori.

I soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

L'obbligo prevede la frequenza di un corso di formazione annuale della durata di 3 ore.

Durante il corso saranno illustrate tutte le attività da svolgere per essere in regola con la normativa.
Dopo il corso sarà condivisa la documentazione spiegata nel webinar.